



Corte dei Conti
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Cristina ZUCCHERETTI	presidente
Nicola BONTEMPO	consigliere
Francesco BELSANTI	consigliere, relatore
Vincenzo DEL REGNO	consigliere
Paolo BERTOZZI	primo referendario
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza del 16 ottobre 2019;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che “qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”;

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1 del 12 gennaio 2016, n. 1 del 12 gennaio 2017 e n. 1 del 25 gennaio 2018, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016, 2017 e 2018;

VISTE le “linee-guida” per la redazione delle relazioni inerenti ai rendiconti 2015 e 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 30 maggio 2016 n. 22 e 5 aprile 2017 n. 6;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i “criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013”, i cui principi vengono confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2015 e 2016;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al d.lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata a seguito dell'istruttoria svolta sul rendiconto degli esercizi 2015 e 2016 del **Comune di SAN VINCENZO (LI)**, con deliberazione del 2 agosto 2019, n. 282;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata all'ente in data 2 agosto 2019;

VISTA la delibera dell'ente del 30 settembre 2019, n. 53 (inoltrata alla Sezione in data 2 ottobre 2019 – Prot. Sez. n. 8633), in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2015 e 2016 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti acquisiti in sede istruttoria;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza del 16 ottobre 2019;

UDITO il relatore, cons. Francesco Belsanti;

CONSIDERATO

Dalla "specificata pronuncia di accertamento" di cui alla deliberazione citata nelle premesse, che deve considerarsi integralmente richiamata, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato la corretta definizione del risultato di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016 nonché, sempre per entrambi gli esercizi, problematiche nella corretta quantificazione della cassa vincolata e libera correlate alla corretta ed integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi finanziari relativi alle entrate a specifica destinazione come previsto dall'art. 180 del Tuel per le modalità di riscossione e dall'art. 195 del Tuel per il loro successivo utilizzo;

- che per l'esercizio 2015 è stata rilevata la non corretta determinazione delle risorse vincolate da leggi e principi contabili che ha comportato la ricostituzione di minori risorse vincolate per l'importo di 12.753,00 euro, con la conseguente ridefinizione del disavanzo effettivo di amministrazione (parte disponibile negativa) in 9.142,43 euro, anziché, come determinato dall'ente, un avanzo di effettivo di amministrazione di 3.610,57 euro;

- che per quanto riguarda il disavanzo effettivo di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a complessivi 377.057,24 euro (definito dall'ente con delibera GC 119/2015 per 287.766,37 euro e, in esito al controllo monitoraggio, dalla Sezione in 377.057,24 euro - deliberazione n. 21/PRSP/2017), tale disavanzo è risultato interamente coperto dall'avanzo tecnico scaturito dalla reimputazione delle poste attive stralciate con il riaccertamento straordinario;

- che, nello specifico, al termine dell'esercizio 2015 sono stati imputati residui attivi di parte corrente per 901.046,11 euro e residui passivi di parte corrente 170.065,07 euro, con un utilizzo del fondo pluriennale vincolato per 456.915,98 euro, interamente della parte capitale e, conseguentemente, si è realizzato un avanzo tecnico (di 730.981,04 euro sul 2015), che in base a quanto disposto dai principi contabili vigenti, non essendo necessario per la copertura di ulteriori residui passivi reimputati, deve essere destinato alla copertura del disavanzo di amministrazione.

- che, il disavanzo accertato a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario per complessivi 377.057,24 euro, deve quindi considerarsi interamente riassorbito con le quote di avanzo tecnico generate nella gestione 2015 e, conseguentemente, il disavanzo effettivo di amministrazione realizzato al termine dell'esercizio 2015 si deve ritenere interamente derivante dalla gestione ordinaria 2015;

- che, relativamente alla non corretta quantificazione della cassa vincolata e libera, correlate alla corretta ed integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi finanziari relativi alle entrate a specifica destinazione, è stato rilevato che l'ente con determinazione dirigenziale n. 47/2015 aveva provveduto alla determinazione della cassa vincolata al 1 gennaio 2015 nell'importo di 222.503,42 euro. Tuttavia, a seguito del controllo della Sezione (deliberazione 341/2015) tale determinazione non risultava corretta e l'ente, con atto CC n. 80/2015, aveva provveduto alla relativa rideterminazione della cassa vincolata in termini negativi di 76.915,28 euro;

- che, dalla specifica istruttoria sulle risultanze di cassa, l'ente aveva attestato di aver provveduto alla rideterminazione della cassa al 1 gennaio 2016 rilevando fondi da ricostituire per 212.724,93 euro e di avere, altresì, rideterminato le risultanze di cassa dei successivi esercizi 2017 e 2018;

- che, in esito al controllo istruttorio, è comunque emerso, per entrambe le annualità 2015 e 2016, una non corretta e integrale contabilizzazione delle movimentazioni dei flussi di cassa relativi ad entrate a specifica destinazione come previsto dall'art. 180 Tuel per le modalità di riscossione e dell'art. 195 Tuel per il loro eventuale successivo utilizzo e, in particolare, per quanto concerne i flussi di cassa riferiti ad entrate, che in base alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, hanno caratteristiche per poter essere definite vincolate (proventi da sanzioni amministrative pecuniarie del codice della strada);

- che, anche per l'esercizio 2016, è stata rilevata la non corretta determinazione della composizione interna del risultato di amministrazione e, in particolare, per la parte vincolata, l'allocazione di minori risorse vincolate da leggi e principi contabili per 85.121,94 euro e, per la parte destinata agli investimenti la minore apposizione di risorse vincolate del precedente esercizio e non utilizzate per 16.601,97 euro, con la conseguente definizione di un risultato effettivo di amministrazione negativo (parte disponibile negativa) di 90.240,06 euro, invece, come definito dall'ente, nella misura positiva di 11.483,85 euro;

- che, per dalla valutazione del risultato conseguito dall'ente al termine dell'esercizio 2016, va, altresì, tenuto conto che nel corso dell'esercizio 2016 si è comunque realizzato un avanzo tecnico, sempre di parte corrente, pari a 466.187,82 euro e che tale avanzo tecnico deriva dalla reimputazione negli esercizi di poste attive stralciate con il riaccertamento straordinario in misura superiore rispetto a

quelle passive (solo reimputazione di residui attivi di parte corrente per complessivi 466.187,82 euro, con un utilizzo del fondo pluriennale vincolato per 80.892,36 euro, interamente della parte capitale);

- che, conseguentemente, nella gestione si è realizzato un avanzo tecnico, che in base a quanto disposto dai principi contabili vigenti, non essendo necessario per la copertura di ulteriori residui passivi reimputati, deve essere destinato alla copertura disavanzo di amministrazione determinato dal riaccertamento (compreso quello necessario alla eventuale ricostituzione di vincoli ed accantonamenti) oppure al finanziamento di nuove spese;

- che per quanto riguarda il disavanzo accertato a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario, per complessivi 377.057,24 euro, essendo risultato interamente riassorbito con la gestione 2015, con il suddetto avanzo tecnico conseguito al termine della gestione 2016 l'ente ha, di fatto, finanziato nuova spesa e che, tuttavia, le risorse acquisite con la gestione 2016 e il beneficio di tale avanzo tecnico non sono stati in grado di assicurare un risultato effettivo di amministrazione positivo, determinando al 31 dicembre 2016 un disavanzo ordinario di complessivi 90.240,06 euro (con un incremento rispetto al precedente esercizio di 81.097,63 euro);

- che, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione l'ente, con delibera consiliare del 30 settembre 2019, n. 53, ha proceduto alla riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione. In particolare, per l'esercizio 2015, l'ente ha proceduto alla rettifica della determinazione della parte vincolata e, conseguentemente alla ridefinizione della parte disponibile, nei termini indicati dalla Sezione:

Rendiconto 2015 - Risultato di amministrazione pari a 1.135.471,52 euro

- parte accantonata per complessivi 294.291,59 euro;
- parte vincolata per complessivi 317.838,63 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 532.432,73 euro;
- parte disponibile negativa per complessivi 9.142,43 euro;

- che, in riferimento alla corretta quantificazione e rappresentazione delle componenti del risultato di amministrazione 2016, con la richiamata delibera consiliare n. 53/2019, l'ente ha provveduto alla riapprovazione della composizione del risultato di amministrazione come segue:

Rendiconto 2016 – Risultato di amministrazione pari a 1.948.016,28 euro

- parte accantonata per complessivi 1.351.524,12 euro;
- parte vincolata per complessivi 526.724,46 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 160.007,76 euro;
- parte disponibile negativa per complessivi 90.240,06 euro;

- che per quanto riguarda i necessari aggiustamenti dei bilanci degli esercizi successivi, per gli effetti che su di questi si andranno conseguentemente a produrre,

l'ente ha contestualmente proceduto alla correzione del risultato di amministrazione 2017 e 2018 come segue:

Rendiconto 2017 – Risultato di amministrazione pari a 6.501.922,03 euro

- parte accantonata per complessivi 5.731.975,21 euro;
- parte vincolata per complessivi 812.026,29 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 16.601,97 euro;
- parte disponibile negativa per complessivi 58.681,44 euro;

Rendiconto 2018 – Risultato di amministrazione pari a 7.354.434,85 euro

- parte accantonata per complessivi 6.531.458,27 euro;
- parte vincolata per complessivi 896.542,85 euro;
- parte destinata agli investimenti per complessivi 16.601,97 euro;
- parte disponibile negativa per complessivi 90.168,24 euro;

che, come dichiarato dall'ente, tale quantificazione del disavanzo effettivo ordinario 2018 è stata operata in esito alla riapprovazione delle risultanze dei rendiconti 2015 e 2016 tenendo conto dei pronunciamenti Sezione, nonché, dei relativi successivi aggiustamenti degli esercizi successivi per gli effetti che su di questi tali misure correttive hanno conseguentemente prodotto;

- che, in riferimento al finanziamento del disavanzo effettivo di amministrare l'ente ha previsto il ripiano del disavanzo ordinario ricalcolato al termine dell'esercizio 2018, pari a complessivi 90.168,24 euro, nei successivi tre esercizi del bilancio di previsione 2019/2021, con l'adozione di specifica delibera di variazione, applicando per ciascuna annualità la quota di 30.056,08 euro;

- che, in riferimento alla corretta definizione della cassa vincolata e libera, sempre con atto consiliare n. 53/2019, l'ente ha effettuato la rideterminazione della cassa vincolata, partendo dal 1 gennaio 2015 e quantificando la consistenza di cassa al termine dell'esercizio 2015 e 2016, oltre ai necessari aggiustamenti dei bilanci successivi e al riallineamento delle scritture contabili di cassa con quelle dell'istituto tesoriere;

- che, in esito della suddetta rideterminazione, come risultante dallo specifico allegato e), parte integrate della richiamata delibera consiliare n. 53/2019, la giacenza di cassa è stata ridefinita dall'ente come segue:

- giacenza di cassa vincolata al 1 gennaio 2015 pari a 591.783,27 euro
- giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2015 pari a 894.255,70 euro;
- giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2016 pari a 385.051,49 euro;
- giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2017 pari a 413.291,90 euro;
- giacenza di cassa vincolata al 31 dicembre 2018 pari a 634.780,17 euro;

RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2015 e 2016, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente, che, con le delibere consiliari adottate ha individuato l'arco temporale e le modalità per il ripiano del disavanzo ordinario conseguito;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera consiliare n. 53/2019 e del successivo atto di variazione al bilancio pluriennale 2019/2021, nonché al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo di amministrazione;

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 e 2016 risultano *idonei* poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue componenti e alla conseguente rettifica del risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile negativa) al 31 dicembre 2015 nei termini esattamente indicati nella pronuncia di accertamento della Sezione;

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle risultanze di cassa 2015 e 2016 (componente vincolata e libera) risultano *idonei* poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla sua rideterminazione in osservanza di quanto indicato nella pronuncia di accertamento dalla Sezione;

- che i provvedimenti adottati dall'ente, richiamati in premessa e riferiti alla corretta determinazione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016, risultano *idonei* poiché l'ente ha provveduto, con specifico atto, alla rettifica formale del risultato di amministrazione nelle sue componenti e alla conseguente rettifica del risultato di amministrazione effettivo (quota disponibile negativa) al 31 dicembre 2016;

- che, per quanto concerne i necessari aggiustamenti degli esercizi successivi per gli effetti che su di questi tali misure correttive andranno conseguentemente a produrre, occorre *prendere atto* dei provvedimenti adottati dall'ente;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2015 e 2016, attiene agli esercizi presi in esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2017 e 2018, che saranno oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti ordinariamente previsti;

DELIBERA

Dalla valutazione dei provvedimenti correttivi che l'ente ha adottato ai sensi dell'art. 148-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, riferiti alla corretta determinazione del risultato di amministrazione 2015 e 2016, la Sezione rileva, allo stato degli atti, l'*idoneità* degli stessi a rimuovere le irregolarità riscontrate.

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del disavanzo accertato al 31 dicembre 2015 e 2016, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* di quanto adottato dall'ente finalizzato al completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando alle successive attività di controllo la valutazione sugli atti assunti per la completa definizione delle modalità di ripiano del disavanzo e sull'effettività delle misure correttive assunte.

Per quanto riguarda i necessari aggiustamenti dei bilanci dei successivi esercizi l'effettività di tali misure verrà comunque valutata in sede di verifica dei questionari che l'organo di revisione è tenuto a trasmettere in ordine ai successivi rendiconti e, con particolare riferimento alle rettifiche operate dall'ente con la richiamata delibera consiliari n. 53/2019 e la successiva delibera di variazione al bilancio di previsione 2019/2021.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 16 ottobre 2019.

Il relatore
f.to Francesco Belsanti

Il presidente
f.to Cristina Zuccheretti

Depositata in segreteria il 16 ottobre 2019

Il funzionario preposto al servizio di supporto
f.to Claudio Felli